

STATUTO

POLLICE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENOSA PZ VIA MADONNA DELLA
SCALA 25

Numero REA: PZ - 81642

Codice fiscale: 01144650767

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2005 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 11.552 DI RACCOLTA

Francesco CARRETTA

S T A T U T O

**DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE
DENOMINATA "POLLICE VERDE Società Cooperativa Sociale".**

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "POLLICE VERDE Società Cooperativa Sociale".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Venosa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie in Italia ed all'estero ovvero sopprimerle.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa si propone l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone deboli e svantaggiate e favorire l'affermazione dei loro diritti, ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 comma 1 legge 8 novembre 1991 n.381 nei seguenti settori di attività:

- servizi di cura e manutenzione del verde (giardini, aiuole, piante da terrazzo, ecc...);
- realizzazione impianti di giardini, aiuole, alberi, piccole e grandi aree a verde;
- curare e fornire interventi rapidi su piante da terrazzo;
- impianti e gestione di vivai;
- servizi e attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dell'ambiente;
- servizi di affissione e di cartellonistica pubblicitaria;
- servizi di manutenzione e pulizia fontane e vasche;
- lavori di pulizie e manutenzione di bagni pubblici e vespaiani.
- lavori edili e stradali; rimozione e conferimento di amian-

to e dei suoi derivati; gestione di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, alberghi, ostelli, residences, campeggi, villaggi turistici e similari, con annessi centri sportivi, ricreativi e culturali, ristoranti, trattorie, tavernette, clubs privati, mense collettive, spacci aziendali e simili, self-service, snack bar, birrerie e simili, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, rosticcerie, bar-caffè, buffetterie;

- gestione e conduzione di campeggi e villaggi turistici;
- gestione e manutenzione di rifugi montani;
- gestione di ostelli per la gioventù;
- gestione di camping attrezzati per ospitare anche persone svantaggiate;
- gestione e manutenzione di canili municipali e privati;
- gestione di sale da ballo e discoteche;
- gestione di musei e salvaguardia del patrimonio artistico e storico in generale;
- gestione di mense sociali intese come strumenti di sostegno a soggetti in condizioni di disagio economico e/o di disagio sociale e inteso come significativo in relazioni e integrazione sociale;
- gestione di mense e spacci presso enti pubblici e privati;
- assunzione di lavori di pulizia normali e speciali, nei campi civili e industriali, quali:

A) servizi di pulizia di interesse turistico e sociale e del verde pubblico in parchi e località di interesse turistico e sociale e del verde pubblico in generale; B) servizi di pulizia, di scopatura, lavatura, lucidatura dei vetri, scale, gradinate, magazzini, piazzali, appartamenti di edifici privati e pubblici, assumendo tali lavori sia mediante trattative private, che mediante gare di appalto, licitazioni private e pubbliche; servizi per la disinfestazione, la sanificazione ambientale e la depurazione delle acque; distribuzione acqua potabile e industriale nelle zone comunali e rurali;

- raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento di rifiuti urbani, tossici, nocivi e speciali, anche mediante il metodo della raccolta cosiddetta "differenziata"; C) trattamenti di sanificazione ambientale, di disinfezione, di disinfestazione e derattizzazione; D) operazioni di allontanamento volatili; E) disinfestazione e sterilizzazione di magazzini e impianti per la lavorazione e la conservazione di prodotti alimentari, nonché delle derrate alimentari stesse; all'uopo munendosi delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative richieste;
- riutilizzo, rigenerazione, recupero, neutralizzazione, compattazione e la distribuzione di rifiuti, nonché gestione di discariche, impianti di smaltimento e depurazione, munendosi delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative;
- interventi di spurgo fognature e pozzi neri pubblici e privati;

- bonifica e ripristino ambientale nei siti inquinati da rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- gestione della rete idrica;

- gestione di biblioteche ed archivi di enti pubblici;

- servizi di trasporto celere e facchinaggio in genere presso enti pubblici e privati;

- servizi di accalappiacani per enti pubblici e privati;

- lavori di restauro sui beni che necessitano di interventi specialistici di recupero;

- gestione del trasporto scolastico (scuola-bus) mediante accompagnatori per scuole materne, elementari e medie inferiori;

- gestione di distributori automatici presso enti pubblici e privati; manutenzione di impianti elettrici e riscaldamento con fornitura gasolio da riscaldamento presso enti pubblici;

- gestione di parcheggi pubblici e manutenzione di mezzi pubblici e comunali;

- manutenzione di impianti sportivi e ricreativi;

- pulizie e manutenzione serbatoi idrici e vasche, rifiuti industriali sturamento canali e fognature;

- manutenzione di strade comunali; fornitura di materiale edile in genere per enti pubblici e privati;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale per l'inserimento di soggetti svantaggiati; realizzazione e gestione di circoli ricreativi per soggetti con handicap; realizzazione di lavori di adeguamento su strutture pubbliche e private relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

La Cooperativa, potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al suo funzionamento ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari; potrà inoltre rilasciare fidejussioni.

Essa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in società cooperative o di altro tipo dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e che svolgano attività di diretto interesse del movimento cooperativo, anche con scopi consortili o fidejussori nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

Potrà, inoltre, partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti tra i soci, i principi del mutuo e i legami di solidarietà.

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e contribuzioni disposte dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e da altri Enti pubblici nei settori in cui opera la società.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si

scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci persone fisiche che abbiano maturato o intendano maturare competenze professionali nei settori di attività della società appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività nella cooperativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà.

Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini o in concorrenza con quella della cooperativa.

Fino a quando gli iscritti alla cooperativa non raggiungano il numero di 9 (nove) non possono aderire alla cooperativa persone giuridiche.

La società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature ai non soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sono inoltre obbligati:

- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;
- a rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto.

L'associato è tenuto, inoltre, a corrispondere alla Società i contributi annualmente determinati dall'Assemblea, anche per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi operativi. E' fatto obbligo a tutti gli associati di costituire una garanzia a fronte delle obbligazioni assunte con riferimento all'attuazione dei programmi operativi.

All'associato che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- diffida;
- sanzione pecuniaria da definire ed adottare con un regolamento fissato dall'Assemblea;
- sospensione a tempo determinato;
- esclusione.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i dati completi e le specifiche competenze possedute e la categoria di socio a cui intende appartenere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare immediatamente o con le diverse modalità e termini stabiliti dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 8 - Quote

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale minimo di Euro 258,23 (duecentocinquantotto e ventitre centesimi).

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i

soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art.11 - Recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio che abbia perso i requisiti per poter essere ammesso come socio.

Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato otto mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento approvato o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento in tutto o in parte delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- per interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importa l'interdizione anche temporanea di pubblici uffici o fallimento.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 14 - Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art.15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.16. Patrimonio della società

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Art.17 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 258,23 (duecentocinquantesette e ventitre centesimi).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Art. 18 - Riserve

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve

essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a cui la cooperativa aderisce o, in mancanza di adesione, al competente Ministero, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Requisiti mutualistici - Divieti

Ai sensi dell'art.2545, nella relazione di bilancio gli amministratori e i sindaci, se nominati, indicheranno i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari (se a seguito di espressa modifica del presente statuto potessero emettersi strumenti finanziari) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci sia durante la vita della società che al momento del suo scioglimento.

Art. 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, della società devono indicare, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto precedentemente previsto in materia di riserva legale, devoluzione degli utili netti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e dei divieti di distribuzione dei dividendi e di riserve, la destinazione degli utili non assegnati. Pertanto gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota degli utili netti annuali nella misura e con le modalità previste dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ai quali la cooperativa aderisca o, in caso di mancata adesione, al competente Ministero;
- c) un dividendo in misura giammai superiore all'interesse

massimo dei Buoni Postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutualistici dall'Assemblea.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera d), detratte, in ogni caso, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art.21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori, deliberando la distribuzione dei ristorni a ciascun socio prestatore anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote in deroga a quanto previsto dall'art.2525 Codice Civile.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai trattamenti economici spettanti a ciascun socio prestatore e, quindi, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti tra i soci e la cooperativa. A tal fine la cooperativa, nella redazione del bilancio dovrà riportare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche a seconda del tipo di scambio mutualistico intrattenuto tra socio e cooperativa.

Art.22 - Decisioni dei soci ed Assemblea

I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare con le maggioranze di seguito stabilite;

b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

In ogni caso le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ed ancora quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-

ti complessivamente spettanti a tutti i soci, devono essere adottate con deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano, a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci o consegnata a mano dei soci stessi che provvederanno a datare e sottoscrivere l'avviso per presa visione, o anche mediante fax o messaggi di posta elettronica; i suddetti avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso saranno specificati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora siano presenti tutti i soci aderenti alla società e vi assistano o siano stati informati della riunione tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, qualora esista il Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante semplice delega scritta, da altro socio, osservato il disposto normativo del Codice Civile anche in ordine alla conservazione della relativa documentazione. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea stessa.

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o, se esiste il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio stesso; in loro mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggioranza dei presenti, eccettuate le deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e quelle concernenti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti alla cooperativa.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori, qualora il Presidente dell'assemblea avesse a nominarli scegliendoli fra i Soci od i Sindaci.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art.23. **Amministrazione** - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione

composto da tre a sette membri, secondo quanto viene determinato per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea, di volta in volta, all'atto della nomina. L'unico amministratore o gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le decisioni possono essere adottate o con il metodo collegiale ovvero anche sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli amministratori purchè, in tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e purchè non si tratti di decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione che devono essere adottate sempre con il metodo collegiale.

Nel caso di decisione collegiale, il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo purchè in Italia previo avviso di convocazione inviato a ciascun consigliere a mezzo lettera raccomandata anche a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima della adunanza, o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei consiglieri presenti.

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico, anche un emolumento forfettario che verrà determinato annualmente dall'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i più ampi poteri per la gestione e amministrazione della società, con facoltà in esso di compiere in genere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvo quelle che la legge o il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per i giudizi di revocazione e cassazione, di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi proceda alla nomina tra i suoi membri di un Amministratore delegato con la stessa delibera stabilisce le facoltà e gli obblighi dello stesso Amministratore Delegato fatta eccezione per quegli at-

ti che per legge o per statuto siano riservati al Consiglio di Amministrazione.

Art.24 - Controllo sulla Gestione e la contabilità - Il controllo sia della gestione che della contabilità sociale è demandato ad un Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e di due Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge: essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è però facoltativa da parte dell'assemblea, fino a quando non verranno superati i limiti previsti dalla legge per la nomina obbligatoria del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art.25 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 26 - Disposizioni finali

Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento della Società, l'assemblea delibera sul numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, nomina i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza e delibera sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sui poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa ovvero di singoli beni o diritti o blocchi di essi e delibera, altresì, sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.27 - I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da un regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 28 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di cooperazione.

FIRMATO:

- Adorno Giuseppe